

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - POTENZA

DIRITTO ED ECONOMIA

Disciplina: Diritto - Classe I

Modulo 3

Unità didattica 4

I Principi fondamentali nella Costituzione repubblicana

Prof. Antonio Maria Berardi

**A mio padre  
che mi ha educato all'amore  
per la persona e per lo Stato**

“Un popolo non è una unità politica semplicemente per il diritto; lo è attraverso la costante volontà di realizzare una condizione della comunità, in cui gli uomini vivano in ordine pacifico e in giustizia, dotati della necessaria pienezza dei beni, commisurati al mantenimento della vita e al suo sviluppo e nella bontà dei costumi necessari alla prosperità esteriore e alla pace dello Stato e alla sua conservazione.

Il bene comune è il principio che sta al di sopra di ogni altro interesse e lo precede, è la forza fondamentale della comunità umana; è la causa formatrice dello Stato; è la causa prima e il fine conclusivo del potere dello Stato.

Questo per quanto riguarda l'azione all'interno. All'esterno lo Stato deve promuovere ogni superamento della violenza internazionale, dell'egoismo nazionale, dell'imperialismo economico; i popoli sono tutti fratelli nella grande famiglia dell'umanità; tutte le nazioni hanno diritto a vivere ed a prosperare; anche nell'ordine internazionale è vero che è la giustizia quella che solleva le nazioni.

E la pace è il compimento della giustizia. Uno Stato che viva nel diritto, per la realizzazione del bene comune al suo interno, della concordia e della pace verso le altre comunità di popoli è certamente capace di suscitare le virtù della dedizione e della lealtà nei singoli e può essere riguardato come patria dell'uomo.

Tuttavia, noi viviamo in tempi perigliosi ed oscuri...”

(dal discorso sulla dottrina del Tirannicidio)

“Fra tutte le conquiste che i popoli dell'Europa hanno dato al mondo, la più elevata è stata certamente questa: l'affermazione totale della dignità della persona umana.

Mille segni di quello che oggi avviene in ogni parte del mondo ci dicono tuttavia che l'affermazione del valore totale dell'uomo ha bisogno di continuo di essere rinnovata.

E noi, i popoli dell'Europa, dobbiamo saper conquistare la nostra unità politica, per avere la forza di rinnovare ogni giorno, a tutto il mondo, l'affermazione che quello che conta è l'uomo.

Io credo che questa battaglia è anche battaglia del Rotary.”

**Potenza, Aprile 1984**

**Rocco Berardi**

(dalla lettera mensile del governatore dell'aprile 1984)

I testi da cui sono tratte le citazioni sono pubblicate nel libro "Il pensiero di Rocco Berardi tra diritto, politica e cultura" edito a cura del Rotary club di Potenza nell'anno 2007, liberamente scaricabile in formato PDF dal sito: [didatticaediritto.it](http://didatticaediritto.it)

È attribuita a Massimo D'Azeglio, Primo Ministro del Regno di Sardegna dal 1849 al 1852, la celebre frase: «Abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani».

Sebbene il seme del sentimento nazionale iniziò a mettere radici subito dopo il congresso di Vienna (1815) ed abbia animato tutta l'epopea risorgimentale, non vi è dubbio che il pensiero del D'Azeglio contenga un essenziale nucleo di verità. Dopo la nascita del Regno d'Italia (1861) il sentimento nazionale non fece presa su un popolo costituito per lo più di contadini e braccianti non istruiti, capaci spesso di parlare soltanto il proprio dialetto.

Si deve a Francesco Saverio Nitti (Melfi, 19 luglio 1868 - Roma, 20 febbraio 1953) la prima lucida analisi delle cause che portarono al profondo divario tra Nord e Sud del Paese, dopo L'Unità d'Italia, imputabile ai governi dell'epoca che promossero lo sviluppo del Nord imponendo grandi sacrifici al Mezzogiorno, ridotto ad un "Feudo politico".

Ma è certo che già il D'Azeglio avvertiva il problema, il quale dinanzi al diffondersi del fenomeno del brigantaggio considerava: "A Napoli, noi abbiamo altresì cacciato il sovrano per stabilire un governo fondato sul consenso universale. Ma ci vogliono e sembra che ciò non basti, per contenere il Regno, sessanta battaglioni".

Mussolini dette una patria agli Italiani, ma la fondò su valori falsi e degradanti, e così il sentimento nazionale fu travolto, nel tragico epilogo del regime, a Piazzale Loreto, il 28 aprile del 1945.

Nel dopoguerra né l'universalismo cattolico, né l'internazionalismo marxista furono in grado di dare una patria agli Italiani, i quali usarono il tricolore soltanto per celebrare qualche vittoria nei campionati internazionali di calcio.

Travolti i partiti della prima Repubblica (1992), i quali ebbero almeno il merito di salvaguardare e consegnarci le istituzioni democratiche, nella seconda Repubblica abbiamo assistito ad un conflitto permanente tra poteri dello stato, ed al reciproco disconoscimento della legittimità democratica dei due schieramenti (destra e sinistra) in cui si è ricomposto lo scenario politico nazionale.

Così ci sembra di vivere ancora ai tempi dei Guelfi e dei Ghibellini.

Abbiamo però visto riapparire il tricolore nelle mani degli Italiani, prima timidamente, poi con più determinata convinzione, in occasione dei funerali di Stato dei 25 militari e civili italiani, morti a Nassyria il 12 novembre 2003, in conseguenza di un tragico attentato diretto contro la nostra missione di pace in Iraq, e nel corso di tutto l'anno 2011, in occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Di qui si può ripartire per dare, finalmente, una patria agli italiani, diffondendo tra le nuove generazioni l'amore e la condivisione dei principi che i Padri Costituenti hanno voluto a fondamento della nostra Costituzione.

**Potenza, Gennaio 2016**

**Antonio Maria Berardi**

**art. 1.** L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

**art. 2.** La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

**art. 3.** Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

**art. 4.** La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

**art. 5.** La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

**art. 6.** La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

**art. 7.** Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

**art. 8.** Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

**art. 9.** La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

**art. 10.** L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

**art. 11.** L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

**art. 12.** La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

# PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

ART. 1  
DEMOCRAZIA

ART. 2  
LIBERTA'

ART. 3  
UGUAGLIANZA

ART. 4  
LAVORO

ART. 5  
AUTONOMIA

ART. 6  
TUTELA DELLE  
MINORANZE

ART. 7  
LAICITA' DELLO STATO E  
INDIPENDENZA DELLA  
CHIESA CATTOLICA

ART. 8  
LIBERTA' RELIGIOSA

ART. 9  
CULTURA E AMBIENTE


ART. 10  
INTERNAZIONALISMO

ART. 11  
PACE

ART. 12  
PATRIA

# Democrazia

art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.



Cicerone denuncia Catilina – 1880 – affresco – Cesare Maccari – Roma, Palazzo Madama

## COMMENTO

I Padri Costituenti hanno avvertito come proprio imprescindibile dovere quello di indicare nel primo articolo della nostra Costituzione la forma di governo scelta dagli italiani nel referendum istituzionale svoltosi il 2 giugno del 1946, e cioè la Repubblica e di indicare nell'ultimo articolo, il 139, che "la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale".

La repubblica italiana ha poi carattere democratico.

La democrazia moderna si fonda su tre elementi caratterizzanti, di eguale importanza, il primo dei quali, conforme al concetto che la democrazia si fonda sul principio della sovranità popolare, è la partecipazione di ogni consociato alla direzione e al controllo dell'azione di governo.

Tale partecipazione si realizza attraverso istituti di democrazia rappresentativa. La democrazia diretta, che caratterizzava la Città Stato dell'antica Grecia e i Comuni del medioevo, nell'epoca contemporanea è limitata per lo più ad istituti di carattere eccezionale : iniziativa popolare delle leggi e referendum.

Il potere legislativo – che racchiude la più alta espressione della sovranità della direzione politica – è eletto a suffragio universale e diretto da parte di tutti i cittadini che hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Il secondo elemento caratterizzante la struttura della democrazia è costituito dal principio maggioritario.

Tale principio trova espressione nella circostanza che il Governo deve sempre avere la fiducia del Parlamento, ed ha l'obbligo di dimettersi nel caso in cui sia sfiduciato.

Il terzo principio è che vanno salvaguardati i diritti della minoranza, che deve sempre avere la possibilità di diventare a sua volta maggioranza, ragione per la quale è previsto prorogabilmente, a scadenze prefissate, il rinnovo di tutti gli organi istituzionali, e prioritariamente del Parlamento.

L'affermazione "fondata sul lavoro" indica infine che la nostra non è semplicemente una Costituzione liberale di stampo ottocentesco, tesa a salvaguardare le libertà fondamentali dell'individuo nei confronti dello Stato, ma essa si propone di dare al moderno stato democratico il fine di conseguire il bene comune dell'intero corpo sociale.



## SCHEDA DELL'OPERA E RIFLESSIONI

Marco Tullio Cicerone nato ad Arpino il 3 gennaio 106 a.C. e morto a Formia il 7 dicembre 43 a.C., è stato un avvocato, politico, scrittore, oratore e filosofo romano.

Durante il suo consolato, nell'anno 63 a.C., sventò la congiura di Catilina, che intendeva sovvertire l'ordine repubblicano ed instaurare a Roma una monarchia.

Così grazie al ruolo svolto per reprimere la congiura, gli fu riconosciuto l'appellativo di "Pater patriae".

## LAVORI PREPARATORI

L'onorevole Fanfani, tra i deputati proponenti dell'articolo, dichiarò: "nella nostra formulazione l'espressione democratica vuole indicare i caratteri tradizionali, i fondamenti di libertà e di uguaglianza senza dei quali non vi è democrazia ... Dicendo che la Repubblica è fondata sul lavoro, si esclude che essa possa fondarsi sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla fatica altrui".

A proposito della formulazione "Fondata sul lavoro" l'onorevole Fanfani dichiarò: "niente pura esaltazione della fatica muscolare, come superficialmente si potrebbe immaginare, del puro sforzo fisico; ma affermazione del dovere di ogni uomo di essere quello che ciascuno può in proporzione dei talenti naturali, sicché la massima espansione di questa comunità popolare potrà essere raggiunta solo quando ogni uomo avrà realizzato, nella pienezza del suo essere, il massimo contributo alla prosperità comune".

## DOCUMENTI

### IL PRINCIPIO MAGGIORITARIO – GIORGIO RUFFINI

"La comunissima regola, per cui in una collettività debba prevalere quello che vogliono i più e non quello che vogliono i meno, racchiude uno dei più singolari problemi che abbiano affaticato la mente umana. Di ciò ben pochi sembrano essersi accorti, troppi essendo coloro che la considerano con lo stesso occhio col quale il fisico guarda la risultante di due forze contrarie, e pertanto si appagano dicendo che il principio maggioritario è qualcosa di naturale ed intuitivo.

Ma qui c'è un malinteso fondamentale. Il principio maggioritario è naturale e ovvio fino a tanto che lo si contrappone al suo assurdo inverso, il principio minoritario. Ma se si riflette quanto numerosi e vari possano essere i mezzi per dare a un gruppo una volontà unitaria, c'è da domandarsi se non abbia ragione Sumner Maine, che ritiene essere proprio quello della maggioranza il più artificiale di tutti.

L'applicazione del sistema maggioritario ha per presupposto uno dei principi più giusti ma meno naturali: quello che tutti gli uomini siano eguali fra loro. Seppure il sentimento dell'eguaglianza dei diritti è penetrato a fondo della nostra coscienza, chi potrebbe essere altrettanto dell'uguaglianza delle capacità? ...

... La società ha delle necessità elementari, che in ogni tempo le pongono dinanzi gli stessi problemi. La necessità di deliberare in comune è una di queste, ovunque gli uomini non siano governati da un monarca assoluto. E la procedura del voto ne è il problema correlativo, così come è quello della moneta relativamente alla necessità dello scambio. Il principio maggioritario è pertanto di quelli che eternamente affiorano da qualsiasi ordinamento o rivolgimento della società umana: tant'è vero che esso si impone oggi ancora come uno dei problemi del funzionamento delle istituzioni Inter e supranazionali. Ora non sono appunto cotesti ricorrenti problemi, che ci è dato di studiare sul vivo perché vivi ancora oggi, quelli che possono fungere da pietra di paragone per meglio conoscere e valutare le epoche e le vicende della storia? ..."

# Libertà

art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.



Antigone condannata a morte da Creonte – 1845 – olio su tela – Giuseppe Diotti – Bergamo Accademia Carrara

## COMMENTO

L'art. 2 è il cuore ed il centro della Costituzione Italiana. Nello scegliere il verbo riconoscere i Padri Costituenti hanno voluto indicare che l'uomo per sua natura è portatore di diritti inviolabili che lo Stato ha il compito di individuare e tutelare e non è lo Stato, al contrario, che determina, stabilisce, sceglie o peggio limita i diritti inviolabili che spettano all'uomo.

E siccome i diritti inviolabili sono ciò che spetta all'uomo a prescindere da come si comporta, nessuna emergenza di ordine politico, economico o sociale, e nessun comportamento umano per quanto aberrante o criminale può legittimare lo Stato a limitarne la tutela.

I diritti inviolabili non sono poi un'astrazione, un obiettivo o un programma a cui tendere, ma al contrario essi sono stati compiutamente individuati nei quattro titoli della parte prima della Costituzione (rapporti civili artt. 13-28, rapporti etico-sociali artt. 29-34, rapporti economici artt. 35-47 e rapporti politici artt. 48-54) e quindi sono stati assunti nella legislazione positiva rendendo ineludibile la loro tutela da parte dello Stato.

L'art. 2 ci dice poi che l'uomo non è un semplice individuo, che può essere sacrificato per l'interesse di auto conservazione della collettività cui appartiene, ma l'uomo è persona, ciascuna donna e ciascun uomo sono persone, cioè individui unici ed irripetibili espressione di una natura dotata di intelligenza e di volontà libera, e che fine dello Stato è quello di perseguire il bene comune che non è né la somma dei beni individuali né il bene del corpo sociale nel suo complesso, ma è il bene della collettività che si riversa sulle singole persone e le presuppone ed "implica e presuppone il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone".

E il bene della persona si realizza all'interno delle società naturali e degli organismi sociali cui essa appartiene: la famiglia, la scuola, i sindacati, i partiti, le chiese, le associazioni sportive e culturali, che lo Stato ha il compito di promuovere, garantire e tutelare.

Nel principio personalista trovano il loro autentico fondamento sia il principio democratico, che non vuole solamente tutelare le libertà individuali davanti allo strapotere dello Stato, ma che indica che la legittimazione dei poteri dello Stato ha fondamento nella partecipazione dei cittadini alla sua organizzazione politica, sia il principio di uguaglianza, che trova il suo fondamento nell'uguale dignità che va riconosciuta a ciascuna donna ed a ciascun uomo in quanto persona.

## SCHEDE DELL'OPERA E RIFLESSIONI

Antigone è una tragedia di Sofocle, rappresentata per la prima volta ad Atene alle Grandi Dionisie del 442 a.C. L'opera appartiene al ciclo di drammi tebani ispirati alla drammatica sorte di Edipo, re di Tebe, e dei suoi discendenti.

L'opera racconta la storia di Antigone, che decide di dare sepoltura al cadavere del fratello Polinice contro la volontà del nuovo re di Tebe Creonte. Scoperta, Antigone viene condannata dal re a vivere il resto dei suoi giorni imprigionata in una grotta. In seguito alle profezie dell'indovino Tiresia e alle suppliche del coro, Creonte decide infine di liberarla, ma troppo tardi, perché Antigone nel frattempo si è suicidata impiccandosi. Questo porta al suicidio il figlio di Creonte, Emone (promesso sposo di Antigone), e poi la moglie di Creonte, Euridice, lasciando Creonte solo a maledire la propria stoltezza. (Wikipedia)

Antigone, è la voce delle «non scritte leggi degli dei» ossia di quei valori umani assoluti che nessuna legge positiva, nessun relativismo etico, nessun mutamento storico possono violare. In nome di quei principi, Antigone viola il decreto di Creonte e va al patibolo perché per Antigone, quel decreto viola un valore umano - la pietas non solo familiare ma universalmente umana - più alto di ogni norma giuridica. (da Claudio Magris – Viaggio nella letteratura).

Presentando lo scontro tra privato cittadino e Stato dispotico, l'Antigone è stata spesso vista, in tempi moderni, come una metafora dei diritti del singolo contro gli Stati totalitari (nonostante Sofocle nella sua opera non si schierò apertamente a favore di nessuna delle due parti). Emblematiche, a questo proposito, le rappresentazioni di Bertolt Brecht a Zurigo (1948) e Salvador Espriu (1955), contro i rispettivi regimi oppressivi (la Germania nazista e la Spagna franchista) in un periodo in cui tali Stati erano caratterizzati dal totalitarismo o ne erano appena usciti. (Wikipedia)

## LAVORI PREPARATORI

Dall'ordine del giorno che l'onorevole Dossetti propose alla approvazione della prima sottocommissione dell'assemblea costituente: "la sottocommissione, esaminate le possibili impostazioni sistematiche di una dichiarazione dei diritti dell'uomo;

Esclusa quella che si ispiri a una visione soltanto individualistica;

Esclusa quella che si ispiri a una visione totalitaria, la quale faccia risalire allo Stato l'attribuzione dei diritti dei singoli e delle comunità fondamentali;

Ritiene che la sola impostazione alle esigenze storiche, cui il nuovo statuto dell'Italia democratica deve soddisfare, è quella che:

A) riconosca la precedenza sostanziale della persona umana (intesa della completezza dei suoi Valori e dei suoi bisogni, non solo materiali ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella;

B) riconosca a un tempo la necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e a perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale: anzitutto in varie comunità intermedie, disposte secondo una naturale gradualità (comunità familiari, territoriali, professionali, religiose, ecc.), e quindi, per tutto ciò in cui quelle comunità non bastino, nello Stato;

C) Che perciò affermi l'esistenza sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato".

## DOCUMENTI

**Centralità della persona, etica della responsabilità e della solidarietà: valori fondanti della Costituzione e della vita – (Chieti, Consulta Provinciale dei Giovani, 19 Marzo 2009) – Bruno Forte Arcivescovo di Chieti-Vasto**

La Costituzione della Repubblica Italiana, approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947, è un testo di singolare ricchezza, nato dalla confluenza delle grandi anime culturali, che cooperarono alla ricostruzione fisica e morale del Paese dopo la tragedia della guerra e della dittatura che ad essa aveva condotto l'Italia: l'anima cattolica, quella liberale e quella socialista. È tuttavia in modo particolare al personalismo di ispirazione cristiana, che la legge fondamentale dello Stato repubblicano deve la sua fonte più ricca in materia di valori. ...

...La Costituzione Italiana recepisce in maniera fondante questo principio della dignità irriducibile della persona, di tutta la persona in ogni persona umana, quale che sia la sua storia, la sua cultura, la sua appartenenza sociale, politica o religiosa: lo fa proprio all'inizio, nel testo dell'art. 2, dove si afferma che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo". Questi diritti sono considerati naturali, non creati cioè giuridicamente dallo Stato, ma ad esso preesistenti. Tale interpretazione è autorizzata dall'uso della parola "riconoscere", che implica la preesistenza di essi rispetto allo stesso loro riconoscimento giuridico. Una simile impostazione, stimolata dalla componente d'ispirazione cattolica dell'Assemblea Costituente, fu il frutto della reazione al totalitarismo e alla sua concezione dello Stato come fonte assoluta del diritto. ...



# Uguaglianza

art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



Il quarto stato – 1901 – Giuseppe Pellizza da Volpedo – Milano, Museo del Novecento

## COMMENTO

Il primo comma dell'art. 3 della Costituzione introduce il principio, caratteristico dello Stato liberale e caro alle costituzioni ottocentesche, dell'uguaglianza formale tra tutti i cittadini.

Anche se l'uguaglianza di fronte alla legge è indubbiamente caratteristica dello Stato liberale, il suo significato muta profondamente nella nostra Costituzione, che si ispira al nuovo modello dello stato sociale, democratico e pluralista.

L'esplicito riconoscimento della pari dignità sociale, che si realizza nel divieto di discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche e sulle condizioni personali e sociali, impedisce che il principio di uguaglianza si riduca ad un mero intento programmatico affidato all'opera del legislatore ordinario, o peggio che l'uguaglianza sia affermata solamente tra pari, e cioè tra cittadini maschi adulti, ammessi al voto per effetto della ricchezza posseduta.

Ma è soprattutto con il secondo comma dell'articolo, che introduce il principio dell'uguaglianza sostanziale e che detta un concreto programma da attuare ai futuri governi della Repubblica, che il legislatore costituente compie il suo capolavoro, offrendo, come è stato detto, "una delle più lucide definizioni del principio di uguaglianza in una democrazia pluralista".

Infatti non ha alcun significato concreto l'affermazione dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, se poi le condizioni personali e sociali di partenza impediscono, di fatto, pari opportunità e la possibilità di vivere un'esistenza egualmente dignitosa per tutti.

Per questo l'opera dello Stato deve essere rivolta sia ai singoli individui, attraverso l'organizzazione della istruzione, della sanità, della giustizia, per mettere tutti nelle stesse condizioni di partenza, sia alla collettività promuovendo la realizzazione di una vasta rete di opere pubbliche, strade, ferrovie, infrastrutture, servizi che rendano possibile lo sviluppo dell'apparato economico del paese. Ed è compito dello Stato di non lasciare indietro nessuno, per cui esso deve organizzare una vasta ed efficiente rete di assistenza e previdenza sociale per assicurare un reddito alle persone che sono espulse dal mondo del lavoro in conseguenza di infortuni, malattie, vecchiaia.

E questo principio si impone su tutto, impedendo che il suo perseguimento possa essere subordinato alla realizzazione di obiettivi politici di qualsiasi altra natura.

## SCHEDA DELL'OPERA E RIFLESSIONI

Questo quadro che raffigura un gruppo di braccianti che marciano in segno di protesta su una piazza, presumibilmente la piazza di Volpedo, città natale dell'artista, è diventato il simbolo della società del XX secolo e dell'affermazione di una nuova classe sociale, il proletariato, che diventa consapevole dei propri diritti nei confronti della società industriale.

La tecnica utilizzata è quella divisionista. Le figure sono poste una accanto all'altra per simboleggiare l'uguaglianza e la solidarietà tra di esse, esaltate maggiormente dalla presenza di una figura femminile.

## LAVORI PREPARATORI

L'onorevole Basso, relatore dell'articolo, spiegò: "non basta l'eguaglianza puramente formale, come quella caratteristica della vecchia legislazione, per dire che si stia costruendo uno Stato democratico ... L'essenza dello Stato democratico consiste nella misura maggiore o minore del contenuto che sarà dato a questo concreto principio sociale"

Il presidente della commissione Ruini scrisse nella relazione al progetto: "il principio della eguaglianza di fronte alla legge, conquista delle antiche carte costituzionali, è riaffermato con più concreta espressione, dopo le recenti violazioni per motivi politici o razziali; e trova oggi nuovo e più ampio sviluppo con l'uguaglianza piena anche nel campo politico, dei cittadini indipendentemente dal loro sesso".

In assemblea l'onorevole Fanfani affermò: "noi partiamo dalla constatazione della realtà, perché mentre prima, con la rivoluzione dell'89, è stata affermata l'eguaglianza giuridica dei cittadini membri di uno stesso Stato, lo studio della vita sociale in quest'ultimo secolo ci dimostra che questa semplice dichiarazione non è stata sufficiente a realizzare tale eguaglianza".

## DOCUMENTI

### ATTUALITÀ DEI DIRITTI UMANI – ENRICO BERTI

"... L'uguaglianza, invocata da tutte le dichiarazioni dei diritti, da quella francese del 1789 a quella universale del 1948, quando esse recitano che «tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti», significa che almeno implicitamente si riconosce che v'è qualcosa che accomuna tutti gli uomini, al di là delle differenze di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, ecc. Ebbene, questo è ciò che anticamente veniva chiamato «natura umana» e che la filosofia moderna non ha più voluto sentir nemmeno nominare.

La libertà, di pensiero, di coscienza, di religione, di stampa, di associazione, che tutte le costituzioni democratiche e tutte le dichiarazioni internazionali ugualmente riconoscono, significa implicitamente che si riconosce all'uomo la capacità di sottrarsi, almeno in parte, ai condizionamenti materiali a cui può essere soggetto (ereditarietà, ambiente, educazione, stimoli sessuali, tendenze psichiche conscie o subconscie, condizionamenti sociali o economici), e dunque di possedere quella che gli antichi chiamavano una natura razionale, o spirituale.

Infine il più contestato, un tempo, fra tutti i diritti, ma oggi unanimemente riconosciuto, cioè il diritto alla proprietà, che tutte le dichiarazioni, da quella del 1789 a quella del 1948, hanno proclamato (v. art. 17: «Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri. Nessun individuo può essere arbitrariamente privato della sua proprietà»), ha delle profonde implicazioni filosofiche. Poiché, infatti, esso rimane valido qualunque mutamento intervenga nella vita di un individuo, mutamento di religione, di partito, di opinione, di cittadinanza, esso testimonia che si riconosce nell'individuo un sostrato permanente e immutabile, dal quale dipende la sua identità personale. Questo corrisponde a ciò che i filosofi antichi e medievali chiamavano «sostanza», altro termine aborrito dalla filosofia moderna, ma che si rivela indispensabile per un uso pratico.

Se mettiamo insieme tutte le suddette implicazioni, ne risulta che l'uomo è una sostanza individuale di natura razionale, cioè ne risulta nientemeno che la definizione di «**persona**» data da Severino Boezio (rationalis naturae individua substantia) ..."

# Lavoro

art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.



L'alzaia – 1867 – Telemaco Signorini – Collezione privata

## COMMENTO

L'affermazione del diritto al lavoro contenuta nell'art. 4 della costituzione ha un valore eminentemente programmatico, come riconosciuto è specificato degli stessi Padri costituenti.

La scelta del legislatore costituente fu quella atlantica, occidentale, dell'economia di mercato e non certo quella collettivista del blocco sovietico. Non è quindi compito dello Stato di assumere i cittadini e di dare loro lavoro, ma è compito dello Stato di rendere concretamente possibile l'accesso al lavoro per tutti, così come già specificato nel secondo comma del precedente art. 3.

Ma è soprattutto nel secondo comma dell'articolo in esame che il legislatore costituente è riuscito a esprimere tutto il valore del diritto al lavoro, che nella prospettiva qui delineata, diventa il principio cardine e fondante di tutto l'impianto costituzionale.

Nell'affermare che ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società, il legislatore costituente ha individuato nel lavoratore il cittadino modello ed il modello di cittadino.

Possiamo quindi affermare che, nella prospettiva del legislatore costituente, l'individuo, che in quanto persona è portatore di diritti inviolabili, a prescindere dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche e dalle condizioni personali e sociali, attraverso il lavoro acquista la dignità di cittadino.

Per questo non solo non può più essere tollerato nessun privilegio sulla base di criteri di casta o di censo, ma va solennemente affermato che il primo è fondamentale compito della Repubblica è quello di promuovere il lavoro, compito al quale ci si potrebbe sottrarre soltanto attraverso una palese ed inescusabile violazione della Carta Costituzionale.



## SCHEDA DELL'OPERA E RIFLESSIONI

L'alzaia è un quadro che denuncia lo sfruttamento dei contadini da parte della borghesia.

Signorini sfrutta alcuni errori prospettici (come faceva Caravaggio) non rispettando la legge prospettica di riduzione dimensionale con l'aumento della distanza e fa apparire i corpi dei braccianti come giganti rispetto alle piccole dimensioni delle due figura borghesi (l'uomo con la tuba e la bambina).

L'immagine sembra sottintendere una metafora sociale in cui la grandezza morale dei braccianti è contrapposta alla frivolezza del personaggio con la bambina e il cagnolino, di evidente estrazione sociale elevata.

## LAVORI PREPARATORI

Nella relazione dell'on. Ruini al progetto si legge: "l'affermazione del diritto al lavoro, e cioè ad un'occupazione piena per tutti, ha dato luogo a dubbi da un punto di vista strettamente giuridico, in quanto non si tratta di un diritto già assicurato e provvisto di azione giudiziaria; ma la commissione ha ritenuto, e anche giuristi rigorosi hanno ammesso, che, trattandosi di un diritto potenziale, la Costituzione può indicarlo, come avviene in altri casi, perché il legislatore ne promuove l'attuazione, secondo l'impegno che la Repubblica nella Costituzione stessa si assume".

## DOCUMENTI

### IL FUTURO DEL LAVORO: MODELLI A CONFRONTO – Riccardo Maraga

#### 1. Premessa

La seconda metà del secolo scorso è stata caratterizzata da una crescente e continua tendenza ad un progressivo accrescimento delle tutele predisposte dall'ordinamento a favore dei lavoratori subordinati.

Questa fase 'garantistica' si apre, secondo una diffusa opinione, con la legge n.1369/1960, sul divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro, per poi proseguire con la legge n.230/1962, che stabilisce rigorosi paletti per la stipula della clausola del termine, e con la legge n.604/1966, che sottopone a limiti rigorosi il potere di licenziamento del lavoratore, fino a raggiungere il culmine, ma non il punto di approdo, con la legge n.300/1970, denominata significativamente "Statuto dei Lavoratori", che detta importanti norme a tutela dei diritti personali e sindacali dei lavoratori, nonché misure a sostegno dell'attività dei sindacati all'interno dei luoghi di lavoro, e sancisce altresì all'art.18, il diritto alla reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato.

Oggi, quella legge, salutata da tutti come un eccezionale momento di civiltà e di progresso sociale, festeggia i suoi 40 anni in un contesto sociale, economico e giuridico profondamente cambiato. Il terreno su cui si trova ad operare, oggi, quella legge non è più il diritto del lavoro, bensì il diritto *dei lavori*: le profonde trasformazioni del sistema economico e produttivo unite alla esigenza di razionalizzazione della spesa pubblica, infatti, hanno eroso il ruolo centrale del lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato e, conseguentemente, il paradigma del lavoratore subordinato.

Tale processo ha condotto alla proliferazione di modelli contrattuali "atipici" nati per soddisfare le nuove esigenze prospettate dalle predette trasformazioni di ordine socio-economico...

#### 3. Riflessioni e osservazioni conclusive

... La verità è che il ricorso al lavoro precario è, spesso, dettato da ragioni economiche di mero risparmio sugli oneri retributivi e contributivi. Probabilmente qualsiasi proposta di riforma del mercato del lavoro, volta a rimuovere le disuguaglianze che lo caratterizzano deve partire da un presupposto: la rimodulazione delle tutele deve avvenire costituendo uno "zoccolo dei diritti" per i *nuovi lavori* senza far perdere al lavoro subordinato il suo originario statuto e, quindi, senza intaccare il diritto del lavoro tradizionale. Superare l'attuale dualismo del mercato del lavoro significa operare una revisione delle tutele che voglia includere coloro che attualmente non sono tutelati senza perciò sottrarre garanzie a chi le ha sempre avute. La premessa ideale da cui partire è che il vero valore da preservare è la stabilità, "*perché solo una ragionevole stabilità del lavoro consente una programmazione razionale della vita*". Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non ha perduto affatto il suo ruolo e la sua centralità.

La veridicità di questo assunto è stata confermata dalla stessa Corte Europea di Giustizia del Lussemburgo che ha definito il contratto di lavoro a tempo indeterminato "la forma comune dei rapporti di lavoro" ...



# Autonomia

art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.



La Battaglia di Legnano – 1860 – Amos Cassioli – Firenze, Palazzo Pitti

## COMMENTO

L'art. 5 della costituzione afferma i due distinti concetti della autonomia locale e del decentramento burocratico dei servizi dello stato.

Tradizionalmente la pubblica amministrazione statale si divideva in amministrazione centrale, costituita dai ministeri, ed amministrazione periferica, costituita dagli organi decentrati a livello provinciale degli stessi ministeri, come le prefetture, le questure, i provveditorati, le soprintendenze. Si parlava al riguardo di decentramento burocratico. A seguito delle riforme avviate a partire dagli anni 90 del secolo scorso la suddivisione sopra illustrata ha valore meramente storico e descrittivo.

Si parla invece di decentramento amministrativo, con riferimento alle funzioni svolte dagli enti territoriali.

La dottrina tradizionale ha sempre individuato negli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni ed oggi città metropolitane) una speciale categoria di enti locali nella quale il territorio oltre ad individuare i limiti della competenza dell'ente rappresenta anche un suo elemento costitutivo. Gli enti territoriali hanno quindi gli stessi elementi costitutivi dello Stato, territorio, popolazione e organizzazione politico amministrativa, ma a differenza dello Stato essi non sono dotati di sovranità, cioè non trovano in se stessi la fonte del proprio potere, ma sono subordinati alla sovranità dello Stato dal quale traggono la propria giustificazione.

Il principio autonomista, introdotto dall'art.5 completa la definizione della Repubblica Italiana come moderno stato democratico e pluralista e va quindi posto sullo stesso piano dei principi di democrazia, libertà, uguaglianza e lavoro introdotti dai precedenti 4 articoli.

Esso, ispirato al principio di sussidiarietà promosso dalla dottrina sociale della Chiesa Cattolica, è il principio costituzionale che ha incontrato la maggiore difficoltà di attuazione. Non solo le Regioni sono state concretamente istituite solamente nel 1970, oltre vent'anni dopo la promulgazione della Costituzione, ma soltanto con la riforma del titolo V della Costituzione approvata nell'anno 2001, esso ha trovato piena attuazione, con l'introduzione nell'articolo 118 del principio di sussidiarietà.

Ma la recente riforma delle Province, che ha comportato la soppressione di molte di esse e ha sottratto ai cittadini il diritto di eleggerne gli organi rappresentativi, e l'annunciata revisione delle Regioni con la proposta di soppressione di quelle che non raggiungono il milione di abitanti sembrano rappresentare una oggettiva quando ingiustificata lesione di un principio cardine dell'impianto del nostro ordinamento, pluralista e democratico.

## SCHEDA DELL'OPERA E RIFLESSIONI

Il 29 maggio 1176 a Legnano l'imperatore Federico Barbarossa, nel corso della sua quinta discesa in Italia, incappò in una disastrosa sconfitta ad opera dell'esercito popolare della Lega Lombarda, guidato per l'occasione da Guido da Landriano.

Secondo la tradizione, la Lega Lombarda sarebbe stata costituita con il giuramento di Pontida, che avrebbe sancito il 7 aprile 1167, nell'abbazia di Pontida, vicino a Bergamo, l'alleanza militare tra i comuni di Milano, Lodi, Ferrara, Piacenza e Parma, finalizzata alla lotta armata contro il Sacro Romano Impero di Federico Barbarossa.

L'episodio ci ricorda che i comuni, e non lo stato, sono la più antica istituzione pubblica d'Italia.

## LAVORI PREPARATORI

Disse il presidente della Commissione: « L'articolo nel suo complesso è una introduzione ed una epigrafe a tutto il Titolo, che riguarda non solo la Regione ma anche la Provincia e il Comune; ossia le autonomie locali in genere, e, ricollegandosi anche al decentramento degli organi veri e propri dello Stato, è una sintesi larghissima della esigenza decentratrice in generale».

Una spiegazione fornì poi l'on. Ruini sul significato della formula: ... « Non v'è chi non veda, egli disse, che ormai il Parlamento non può più fare le leggi di vecchio tipo, minute e particolareggiate. Il numero delle leggi va irresistibilmente aumentando, per l'inevitabile sviluppo dello Stato. Non è ormai possibile fare leggi lunghe e dettagliate, di vecchio stampo. E allora, seguendo l'esempio di altri Paesi, si faranno leggi che stabiliscano i principi, leggi cornici, e poi il Governo o gli altri organi ed enti delegati dallo Stato (Regioni) determineranno le norme di integrazione e di attuazione dei principi base».

## DOCUMENTI

### IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA' NELLA COSTITUZIONE ITALIANA – DANIELE TRABUCCO

Sul piano storico e filosofico, il principio di sussidiarietà ha trovato la sua prima espressione nel pensiero di Aristotele, filosofo greco del IV secolo a.c. In particolare, una volta riconosciuta alla polis (la città – stato) il ruolo di massimo livello di governo della cosa pubblica, diversamente da Platone, lo Stagirita limitava il ruolo dell'autorità politica cittadina unicamente all'esercizio delle funzioni essenziali per il benessere dei cittadini, ma riconosceva, per la prima volta, una sorta di "autonomia costituzionale" alle collettività minori (oikos e villaggi). Solo con Tommaso d'Aquino (XIII secolo), la tematica della sussidiarietà veniva ripresa "in funzione di una significativa apertura nei confronti del valore dell'autonomia individuale". Riconosciuta, infatti, alla luce della rivelazione cristiana, la natura dell'uomo come soggetto libero per natura e responsabile del proprio destino, nonché portatore di una dignità inalienabile in quanto creato ad immagine Dei, l'autorità politica diveniva legittima solamente nella misura in cui aiutava il singolo a compiere quegli obiettivi e perseguire quelle finalità che, da solo, non era in grado di porre in essere. Certo, nel sistema tomista che non conosceva l'idea dei diritti e delle libertà intese quali limiti all'esercizio del potere politico, si finiva per privilegiare più la tutela dell'interesse collettivo che quello individuale, ma le basi per un nuovo modo di intendere i rapporti tra lo Stato e la persona venivano poste già dal massimo esponente della scolastica con una forma ed una modalità che hanno anticipato di secoli la nascita dello Stato di Diritto...

... Sebbene tracce del principio di "sussidiarietà" erano rinvenibili nell'età antica e medioevale, è con la lettera enciclica del 1931 Quadragesimo Anno di Papa Pio XI (al secolo Achille Ratti (1922-1939)) che si assiste alla prima formulazione organica del principio de quo...

L'idea emersa dal pensiero antico e medioevale e dalla dottrina sociale della Chiesa cattolica, era ed è quella di una sussidiarietà di tipo "orizzontale" ossia relativa ai rapporti tra sfera pubblica e sfera privata. ... Si tratta di un modello cui anche il legislatore statale ha fatto riferimento nel 2001, a seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha ridisegnato i rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali territoriali (Città Metropolitane, Province e Comuni). Diversamente, però, dalla prospettiva della Chiesa ove la sussidiarietà è legata al concetto di solidarietà, nell'ordinamento costituzionale prevale maggiormente un'esigenza più economica che è quella di razionalizzare lo Stato sociale.



# Tutela delle minoranze

art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.



Scandenberg With the Army – 1959 – eduartinehistorise

## COMMENTO

Questo articolo che non era stato previsto nel progetto originario della Costituzione, aveva lo scopo di tutelare le minoranze linguistiche storiche presenti in Italia e soprattutto quelle stanziate nelle regioni non destinate ad avere uno statuto speciale o che comunque fossero minoranza anche nelle ragioni a statuto speciale. In questo caso si può dire che la scelta dei padri costituenti fu veramente profetica.

Gli straordinari rivolgimenti a carattere mondiale conseguenti alla caduta del muro di Berlino, al crollo del blocco sovietico, alla globalizzazione dell'economia, all'ingresso della Cina nell'economia di mercato, al fallimento delle politiche del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, che non sono riusciti a promuovere il progresso economico dei paesi africani, alla destabilizzazione dell'area mediorientale, hanno dato l'avvio a nuove ed inattese correnti migratorie.

Come comportarsi con queste grandi masse di diseredati che, come ai tempi delle invasioni barbariche, si sono messe in cammino verso l'Europa?

L'art. 6 della nostra Costituzione ci impone sia il rigetto del modello assimilazionista (alla francese) che vuole imporre a tutti gli immigrati la lingua, le tradizioni, i costumi della nazione ospitante, sia il modello multiculturale (all'inglese) che costruisce ghetti attorno alle grandi città all'interno dei quali i vari gruppi etnici mantengono i propri costumi tradizionali, spesso in contrasto con la tutela dei diritti fondamentali e inviolabili della persona, impermeabili a qualsiasi contaminazione.

L'unico approccio possibile e quello interculturale, esso è teso a realizzare l'integrazione delle culture, nel reciproco riconoscimento. La prospettiva interculturale non si limita a valorizzare le differenze, ma collabora alla costruzione della convivenza, e ciò diventa indispensabile all'interno delle complesse società europee, nelle quali bisogna combattere sia il rischio dell'appiattimento sia il rischio del relativismo culturale.

## SCHEDA DELL'OPERA E RIFLESSIONI

Giorgio Castriota, detto Scanderbeg, nato a Mat il 6 maggio 1405 e morto ad Alessio il 17 gennaio 1468, è stato un condottiero e patriota albanese. Unì i principati d'Albania e dell'Epiro e resistette 25 anni ai tentativi di conquista dell'Impero ottomano. Come difensore dell'Europa e dei suoi valori morali e religiosi cristiani dall'invasione turca, ottenne da Papa Callisto III gli appellativi di Atleta di Cristo e Difensore della Fede. È da sempre considerato l'eroe nazionale dell'Albania e degli albanesi nel mondo.

Dopo la sua morte e la progressiva conquista dei territori albanesi da parte dell'impero ottomano numerose comunità albanesi si stabilirono in Italia (XV - XVIII secolo). Si stima che gli arbëreshë, che costituiscono una delle più importanti e consistenti minoranze etno-linguistiche e storiche d'Italia, siano circa 100.000. La loro cultura è determinata da elementi caratterizzanti, che si rilevano nella lingua, nella religione, nei costumi, nelle tradizioni, negli usi, nell'arte iconografica, nella gastronomia, ancora oggi gelosamente conservate. La gran parte delle cinquanta comunità arbëreshe conserva tuttora il rito bizantino.

Cinque comuni della Basilicata, Barile, Ginestra, Maschito, San Costantino Albanese e San Paolo Albanese appartengono alla comunità arbëreshë.

## LAVORI PREPARATORI

Questa norma non figurava nel testo del progetto, in quanto, come spiegò l'On. Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione, nella seduta del 1 luglio 1947: "vi è già nell'art. 2 (attuale art. 3) il principio di eguaglianza di tutti cittadini, indipendentemente dalla razza e della lingua".

Nella seduta del 22 luglio 1947 l'onorevole Cotignola la presentò nella formulazione attuale. Sia l'onorevole Cotignola sia l'onorevole Lussu si preoccuparono soprattutto di evitare che nell'ambito dell'autonomia regionale, la maggioranza nazionale potesse limitare i diritti delle minoranze linguistiche. L'espressione Repubblica va quindi intesa nel senso ampio di stato, comprensiva dell'amministrazione centrale e delle regioni.

## DOCUMENTI

### **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri – Febbraio 2014**

"... Il documento la via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri (ottobre 2007) redatto dall'Osservatorio Nazionale istituito dal Ministero della pubblica istruzione nel dicembre 2006, definisce i principi e le azioni fondamentali di un possibile "modello" italiano.

Così la educazione interculturale costituisce lo sfondo da cui prende avvio la specificità di percorsi formativi rivolti ad alunni stranieri, nel contesto di attività che devono connotare l'azione educativa nei confronti di tutti. La scuola infatti è un luogo centrale per la costruzione e condivisione di regole comuni, in quanto può agire attivando una pratica di vita quotidiana che si richiami al rispetto delle forme democratiche di convivenza e, soprattutto, può trasmettere i saperi indispensabili alla formazione della cittadinanza attiva. Infatti l'educazione interculturale rifiuta sia la logica dell'assimilazione, sia quella di una convivenza della comunità etniche chiuse ed è orientata a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco riconoscimento e arricchimento delle persone nel rispetto delle diversità e delle diverse identità ed appartenenze e delle pluralità di esperienze spesso multidimensionali di ciascuno, italiano e non.

Il documento indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, del novembre 2012, conferma la scelta dell'educazione interculturale: "una molteplicità di lingue e culture sono entrata nella scuola. L'Intercultura è già oggi il modello che permette a tutti i bambini e ragazzi il riconoscimento reciproco e dell'identità di ciascuno. A centocinquanta anni dalla Unità l'italiano è diventata la lingua di chi nasce e cresce in Italia...".



## Laicità dello Stato e indipendenza della Chiesa Cattolica

art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.



Donazione di Rona – 1520-1524 – Scuola di Raffaello (Giulio Romano) – Città del Vaticano, Musei Vaticani

### COMMENTO

L'articolo 7 della Costituzione è quello che ha richiesto la più lunga discussione il seno alla assemblea costituente. Esso ha innanzitutto dato rilievo costituzionale ai patti lateranensi, con i quali nel 1929, in pieno regime fascista, si era finalmente definita la cosiddetta "Questione Romana".

Come è noto dopo l'occupazione di Roma, avvenuta il 20 settembre del 1870, che aveva posto fine al potere temporale della Chiesa, il Papa Pio IX si era rifiutato di riconoscere il regno d'Italia e si era chiuso nei palazzi vaticani dichiarandosi prigioniero politico. Il regno d'Italia regolò unilateralmente i rapporti con la Santa sede con la legge delle guarentigie, approvata il 13 marzo 1871, ma per sessant'anni la contrapposizione tra Stato e Chiesa fu lacerante per i cattolici italiani, che rappresentavano la stragrande maggioranza della popolazione. Con i patti fu riconosciuta l'indipendenza e la sovranità della Santa sede e fondato lo Stato della città del Vaticano.

Ma l'importanza dell'articolo, che ha accolto la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici definita dal giurista italiano Santi Romano, sta soprattutto nell'aver definito l'idea di laicità dello Stato italiano. Si tratta di principio che ha radicamento nella distinzione evangelica tra Cesare e Dio la quale, opponendosi ad ogni forma di sacralizzazione della politica o di politicizzazione della religione, ha prodotto la consapevolezza dell'autonomia propria dell'ordine temporale, e l'affermazione, con la distinzione tra Chiesa e Stato, della legittima, sana laicità di questo.

Non quindi uno stato laicista, che relega il fenomeno religioso all'interiorità della coscienza della persona, e si dimostra "insofferente di fronte ai condizionamenti derivanti da altri poteri sociali", ma uno Stato autenticamente laico che, come spiegato dalla Corte Costituzionale nella sentenza numero 203 del 1989, "si pone al servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini".

## SCHEDA DELL'OPERA E RIFLESSIONI

La Donazione di Roma è un affresco della scuola di Raffaello Sanzio, databile al 1520-1524 e situato nella Sala di Costantino, una delle Stanze Vaticane. La Donazione di Costantino è l'episodio leggendario secondo cui l'imperatore romano fece dono a papa Silvestro I della città di Roma e dei territori pertinenti, fondando il potere temporale del vescovo di Roma. In realtà tale episodio è un falso storico, come provò già Lorenzo Valla nel 1440.

## LAVORI PREPARATORI

On. RICCIO (13 MARZO 1947 a.G.) "... È opportuno ricordare soprattutto il pensiero lucidissimo di Santi Romano (pag. 98), per il quale la originarietà della Chiesa, quale ordinamento giuridico, diviene la base di un'altra concezione, quella della pluralità degli ordinamenti giuridici. Ed invero la differenza tra lo Stato e la Chiesa è che mentre il primo è una società, giuridicamente e politicamente organizzata su base territoriale, la seconda è una società giuridicamente ed eticamente organizzata su base non territoriale ... La sovranità della Chiesa, che non è legata al territorio, ma è un dominio spirituale, e, perciò, supera ed abbraccia il territorio del singolo Stato, è una realtà storico-sociale, ormai non più disconoscibile. Rinnearlo è assurdo; il non riconoscerlo è da politici ciechi..."

On. CALAMANDREI (20 marzo 1947 Ass. gen.) "... L'antica teoria, secondo la quale il diritto deriverebbe soltanto dallo Stato, è stata superata. Per merito di Benedetto Croce nel campo filosofico e poi, nel campo giuridico, per merito soprattutto di un'opera fondamentale di diritto costituzionale, L'ordinamento giuridico di Santi Romano, oggi è diventata comune la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, la quale insegna che il fenomeno giuridico, il sorgere originario del diritto non si verifica soltanto nello Stato, ma si verifica in tutte le istituzioni che naturalmente si formano nella società, in tutte le comunità, tra le quali, augusta e altissima, è la Chiesa. Ma questa teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici non ha niente a che vedere con questo articolo 5; perché, quando, come qui, ci si trova nel cuore di un ordinamento giuridico, cioè nell'interno di questa Assemblea Costituente, dalla quale deve scaturire la legge fondamentale dell'ordinamento giuridico di cui noi siamo i costruttori, allora noi dobbiamo darci cura soltanto di questo ordinamento giuridico, di cui siamo al centro, e soltanto in nome di esso possiamo creare le nostre leggi..."

## DOCUMENTI

### EUROPA QUALE LAICITÀ – GIUSEPPE DALLA TORRE – SAN PAOLO – (pagg. 8-9)

"... Fino ad ora elemento unificante si è cercato nel mercato. Ma è illusorio pensare che, alla lunga, la nuova casa comune europea possa fondarsi sulle ragioni dell'economia e sugli strumenti monetari, perché gli interessi economici possono unire, ma possono anche dividere, così come dividono la politica, le ideologie, le condizioni personali e sociali e quant'altro..."

... Una seconda ragione: la salvaguardia del principio di laicità, elemento caratterizzante l'identità europea. Si tratta di principio che ha radicamento nella distinzione evangelica tra Cesare e Dio la quale, opponendosi ad ogni forma di sacralizzazione della politica o di politicizzazione della religione, ha prodotto la consapevolezza dell'autonomia propria dell'ordine temporale e l'affermazione, con la distinzione tra Chiesa e Stato, della legittima, sana laicità di questo. Può apparire paradossale, ma per il mantenimento della sana laicità della comunità politica, e quindi anche dell'Unione Europea, è fondamentale il ruolo delle chiese nel continuare a predicare che non tutto è riconducibile a Cesare, che esistono degli ambiti sottratti al potere politico; così come è necessaria la stessa presenza delle chiese, in quanto espressione vivente e tangibile di una realtà che esiste e trascende i regni di questo mondo..."



# Libertà religiosa

art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.



San Sebastiano – 1481 – Andrea Mantegna – Parigi, Museo del Louvre

## COMMENTO

L'affermazione assoluta della dignità della persona (Art. 2) ed il riconoscimento dei suoi diritti inviolabili da parte dello Stato, l'accoglimento della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici del Santi Romano (Artt. 5 e 7) che marca gli ambiti di competenza dello Stato, escludendo che esso possa assurgere al rango di Stato etico legittimato a dettare regole morali alle coscienze individuali, e quindi l'abbandono del principio secondo cui tutto è riconducibile a Cesare, ma anzi l'affermazione che interi ambiti sono sottratti necessariamente al suo potere, comporta il riconoscimento della libertà di coscienza anche in ambito religioso e la equiparazione di tutte le confessioni religiose dinanzi alla legge.

Secondo lo stesso principio affermato nell'art. 7 che prevede che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica siano regolati dai patti lateranensi, l'art. 8 prevede che i rapporti con le altre confessioni religiose siano consacrati sulla base di intese bilaterali.

Si badi, l'affermazione della libertà religiosa contenuta nell'art. 8 non si limita alla libertà di coscienza, che è in ogni caso incoercibile, ed alla libertà di culto, ma implica contenuti ben più ampi che si estendono alla libertà di propaganda, di proselitismo e di culto. Unico limite alla libertà religiosa è, coerentemente con tutto l'impianto costituzionale, la condivisione da parte delle chiese delle norme dell'ordinamento giuridico italiano e sommamente dei valori e dei principi costituzionali di democrazia, libertà ed uguaglianza.

La comunità politica nella sua struttura istituzionale deve essere neutrale e deve porsi al servizio delle varie organizzazioni sociali che operano nella società civile, all'interno delle quali ci sono anche le chiese e le comunità religiose. Dal canto loro le chiese, che non sono agenzie umanitarie, ma che sono portatrici di un messaggio spirituale e religioso, devono essere prese in considerazione e possono offrire un considerevole aiuto nella costruzione di un ordine giuridico Nazionale ed Europeo di giustizia e di pace.

## SCHEDA DELL'OPERA E RIFLESSIONI

San Sebastiano è un dipinto, tempera a colla su tela (257x142 cm), di Andrea Mantegna, databile al 1481 circa e conservata nel Museo del Louvre a Parigi.

San Sebastiano (256 – Roma, 20 gennaio 288) è stato un militare romano, martire per aver sostenuto la fede cristiana; venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa Cristiana Ortodossa, è oggetto di un culto antichissimo.

Secondo la leggenda il santo visse quando l'impero era guidato da Diocleziano. Divenuto alto ufficiale dell'esercito imperiale, fece presto carriera e fu il comandante della prestigiosa prima coorte della prima legione, di stanza a Roma per la difesa dell'Imperatore. Quando Diocleziano, che aveva in profondo odio i fedeli a Cristo, scoprì che Sebastiano era cristiano esclamò: "Io ti ho sempre tenuto fra i maggiorenti del mio palazzo e tu hai operato nell'ombra contro di me."; Sebastiano fu quindi da lui condannato a morte.

## LAVORI PREPARATORI

On. De Gasperi (25 marzo 1947, Ass. Gen.) "Riguardo ai cosiddetti culti minoritari, aggiungo che non solo aderisco al pensiero di devozione e di ammirazione per le vittime delle minoranze, sia israeliti, sia valdesi, pensiero espresso dall'onorevole Pajetta Giancarlo, ma dico che questo non è un pensiero di tolleranza, di collaborazione con le minoranze, che mi viene in questo momento per ragioni di opportunità, ma è mia profonda convinzione.

L'onorevole Calamandrei si è riferito al mio viaggio in America e alle dichiarazioni che ho fatto, o che avrei fatto, al Direttorio delle Chiese protestanti o delle Chiese non cattoliche. Difatti, in una riunione importante, questi venerandi signori mi espressero la loro preoccupazione, chiedendo se noi intendevamo di inserire nella Costituzione la garanzia della libertà religiosa per il culto delle minoranze. E, poi, mi aggiungevano, con molta cortesia, alcune obiezioni riguardo al Trattato, dicendo: ma come fate a garantirci questa libertà? Ed io ho detto, e mi pareva in quel momento essere interprete, più di quello che non sono, del Paese: badate, in Italia vi sono molti che criticano sia il contenuto sia l'origine del Trattato; però esso ha rappresentato la chiusura di un periodo che è costato all'Italia tante umiliazioni e tante rovine, e anche coloro che non sono d'accordo voteranno e accetteranno.

Mi sono sbagliato se ho abbondato; però credo di averlo fatto con senno politico, ed aggiungo che oggi ai protestanti d'America deve giungere la nostra nuova assicurazione che in quest'articolo e nell'articolo 16 è garantita piena libertà, piena eguaglianza, e che non vi è da temere, da parte nostra, nessuna persecuzione, nessun ritorno ai tempi superati. I Patti lateranensi tengono conto della realtà storica, ma non limitano la libertà per i non cattolici.

## DOCUMENTI

### EUROPA QUALE LAICITÀ – GIUSEPPE DALLA TORRE – SAN PAOLO – (pag. 92)

"... Dunque ci debbono essere dei limiti al riconoscimento, in ragione delle uguaglianza, al diritto alla propria identità.

Nell'ordinamento italiano il limite è stato individuato, per quanto attiene alle confessioni religiose, nella garanzia delle eguale libertà (Art. 8, 1 co. Cost.), che, positivamente, costituisce il meccanismo equilibratore delle opposte tensioni tra unità e pluralità. Nel senso che il differente regime giuridico garantito alle confessioni religiose attraverso il sistema degli accordi (concordato per la Chiesa cattolica, in tese per le altre confessioni) non può giungere a configurare spazi di libertà più ampi per una confessione religiosa più ristretti per un'altra. Il regime giuridico è diverso, ma la libertà garantita a tutte le confessioni religiose è e deve essere uguale. Un trattamento giuridico differenziato che concedesse più libertà è una confessione e meno le altre, se da un lato verrebbe a ledere libertà religiosa collettive ed eguaglianza, dall'altro verrebbe a negare la laicità-imparzialità dello Stato nei confronti delle diverse confessioni religiose ..."



# Cultura e ambiente

art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.



Veduta della riviera del Brenta – 1760 – Canal Giovanni Antonio Canaletto – Collezione privata

## COMMENTO

Il legislatore costituente non poteva conoscere la parola “ambiente”, nella accezione che essa oggi ha assunto, ma ha ancora una volta dimostrato spirito profetico e capacità di “leggere i segni dei tempi” prevedendo nello stesso articolo la tutela della cultura e del paesaggio. In uno stato pluralista e democratico non esiste una cultura di stato, e per questo spiegherà l’art. 33 che “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”.

Ma ciò che in questa sede è soprattutto rilevante è lo stretto connubio tra cultura, natura e storia in un paese che alla straordinaria bellezza paesaggistica aggiunge il più importante patrimonio mondiale artistico ed archeologico (Con 49 siti riconosciuti “patrimonio dell’umanità” dall’UNESCO, 16,3 ogni 100.000 Km<sup>2</sup>, l’Italia si pone al primo posto nel mondo, sia in termini assoluti che relativi).

A volte le politiche di tutela dell’ambiente sembrano assumere forme da religione neo pagana. E così desta imbarazzo, per esempio, scoprire che vasti territori dell’Africa vengo sottoposti a vincoli paesaggistici rigorosissimi, per la necessità di salvaguardare specie animali in via di estinzione, lasciando ai margini popolazioni numerosissime stremate dalla fame, minate dall’AIDS, atterrite da assurdi conflitti etnici, sfruttate da società multinazionali, a cui viene negata ogni speranza di sviluppo.

Non così l’art. 9 della nostra Costituzione che ancora una volta va letto in chiave personalista e che è rivolto non all’uomo “misura di tutte le cose”, come nella visione dell’antico filosofo sofista ateniese Protagora, ma all’uomo “custode del creato”.

Ma in questi tempi travagliati, di crisi economica globale, è lecito parlare di “diritto alla Bellezza”, come condizione per la realizzazione del diritto ad una buona qualità della vita?

L’immenso patrimonio architettonico e archeologico italiano ci insegna di sì. Tutte le generazioni che ci hanno preceduto hanno saputo coniugare “sviluppo” e “bellezza”. Si tratta di un obbligo a cui non potranno sottrarsi né la nostra né le generazioni future.

## SCHEDA DELL'OPERA E RIFLESSIONI

Giovanni Antonio Canal, meglio conosciuto come il Canaletto, è stato il più importante esponente della corrente pittorica denominata "vedutismo", affermatasi in Italia nel corso del XVIII secolo.

Il Vedutismo è un genere pittorico fiorito nella seconda metà del Seicento in Olanda e presto diffuso in Italia, dove conobbe particolare sviluppo; esso dà vita a raffigurazioni degli scorci architettonici e scene di vita di città dal glorioso passato storico. Fin dall'epoca del tardo medioevo la pittura italiana aveva trattato, oltre ai temi tradizionali, quello della veduta naturale, ma soltanto nel Settecento la «veduta», indipendentemente dalla presenza attiva dell'uomo, diventa protagonista.

La veduta è un documento oggettivo di luoghi o eventi storici, richiesto sia dalla committenza locale, sia dai visitatori stranieri. Fu proprio la consuetudine del "grand tour" a potenziare tutta la produzione e il mercato delle vedute, dipinte e incise. Tra le tappe d'obbligo dei viaggiatori stranieri Venezia, Roma, Napoli, gli scavi delle vicine Ercolano e Pompei.

Il vedutismo del Canaletto si esprime attraverso una documentazione precisa dell'ambiente, colto nelle infinite sfumature della luce distese sui cieli e sulle acque. La bella rappresentazione del paesaggio italiano, ove le opere dell'uomo si inseriscono in perfetta armonia nella bellezza del paesaggio naturale.

## LAVORI PREPARATORI

L'on. Marchesi disse: « E bene che ricordi ai colleghi che l'eccezionale patrimonio artistico italiano costituisce un tesoro nazionale e come tale va affidato alla tutela e al controllo di un organo centrale». L'on. Di Fausto si associò; « Occorre che la tutela di queste opere sia fatta al centro, con criteri unitari», l'on. Lussu propose tuttavia di lasciare impregiudicato il problema, del quale si sarebbe riparlato in sede di Titolo V della Parte II, e di sostituire « Repubblica » a « Stato », appunto perché con la prima parola si intendono tanto lo Stato che le Regioni. L'Assemblea votò nel senso proposto dall'on. Lussu. Ma la questione fu ripresa in sede di art. 117 e risolta nel senso di affidare la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione non alle Regioni ma allo Stato.

## DOCUMENTI

### IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE IN ITALIA – RAPPORTO ISTAT 2014

#### Capitolo 9 – Paesaggio e patrimonio culturale – Il diritto alla bellezza

Il binomio "paesaggio e patrimonio culturale" abbraccia nel suo insieme la straordinaria eredità materiale della storia italiana, dalla ricchezza delle opere d'arte a quella della città e del territorio. Come e forse più che in altri paesi, questo patrimonio – immenso e universalmente riconosciuto per la sua unicità – è un elemento fondativo dell'identità nazionale e contribuisce alla qualità della vita individuale e collettiva degli italiani. Si tratta di un bene pubblico, che tuttavia si stenta a riconoscere e custodire in quanto tale. Questa difficoltà rispecchia una forma di depauperamento, che limita il diritto dei cittadini di oggi e delle generazioni future alla storia e alla bellezza, diritto sancito con grande lungimiranza dalla Costituzione che stabilisce tra i suoi "principi fondamentali" la missione della Repubblica di tutelare "il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".

Una priorità non riconosciuta

Il patrimonio culturale, di cui il paesaggio può essere considerato parte integrante, è il prodotto di un processo di accumulazione e stratificazione che si misura sulla scala delle generazioni. Per questo motivo, delle dodici dimensioni del benessere individuate dal Progetto Bes, questa è una delle meno sensibili ai cambiamenti di breve periodo, quanto meno nella sua componente strutturale (indicatori di dotazione di beni culturali, di aree verdi, di paesaggi urbani e rurali storici ecc.). L'Italia detiene uno straordinario patrimonio culturale e paesaggistico, che non tutela e valorizza adeguatamente, confermandosi come uno dei paesi meno generosi d'Europa nel finanziamento della cultura.

# Internazionalismo

art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.



Busto dell'imperatore romano Marco Aurelio Antonino Caracalla

## COMMENTO

L'art. 10 prende in esame separatamente il problema dell'adattamento automatico nell'ordinamento interno delle norme del diritto internazionale generale (generalmente riconosciute) da quello dell'adattamento delle norme poste in essere mediante trattati.

È pertanto costituzionalmente acquista la distinzione fra norme di diritto internazionale generale e norme di diritto internazionale positivo (i trattati), le prime fanno parte senz'altro dell'ordinamento giuridico italiano, le seconde entrano a farne parte soltanto per effetto della ratifica dei trattati internazionali che le contengono. L'art. 80 pone poi un principio di riserva assoluta di legge a favore delle Camere per la ratifica dei trattati internazionali.

A proposito della tutela dello straniero si deve intendere che, per l'accertamento del requisito necessario perché sia accordato il diritto di asilo, si ha riguardo non solo a ciò che sanciscono la costituzione e le leggi del paese al quale lo straniero appartiene, ma alla circostanza di fatto che in tale paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana sia impedito. Non occorre quindi che lo straniero sia un perseguitato politico.

Quanto poi alle "libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana" si devono intendere i diritti inviolabili di cui all'art. 2 che la Repubblica italiana riconosce non al cittadino, ma all'uomo in quanto persona, e quindi anche allo straniero e all'apolide e al richiedente asilo, potremmo aggiungere, quasi nella prospettiva di una "cittadinanza universale".

Ma l'esperienza di questi ultimi tempi che vede l'Unione Europea incapace di gestire adeguatamente le emergenze migratorie e che sembra indicare nella sostenibilità economica l'unico criterio guida, anche a scapito del salvataggio delle vite umane, impone di ripensare lo status di rifugiato, definito nei trattati internazionali, riconoscendo la qualità di rifugiato di fatto alle persone vittime di conflitti armati, di regimi repressivi, di politiche economiche sbagliate o di disastri naturali, data la natura involontaria delle loro migrazioni, ed impone di limitare la politica dei respingimenti che nulla ha a che vedere con i principi di salvaguardia della dignità della persona umana sanciti dalla nostra Costituzione.



## SCHEDA DELL'OPERA E RIFLESSIONI

Nell'anno 212 d.c. l'imperatore Antonino Caracalla emanò l'editto conosciuto come "Constitutio Antoniniana" con il quale veniva concessa la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero.

Molti interpreti hanno considerato l'evento in chiave demagogica o dispotica. Infatti per un verso l'effetto immediato dell'editto fu quello di estendere a tutti gli abitanti dell'impero la tassazione sulle successioni che gravava sui cittadini romani, per altro verso l'equiparazione senza distinzione tra gli antichi cittadini, di origine italica e romana, e gli altri abitanti dell'impero, finiva con l'esaltare la figura dispotica dell'imperatore. Tuttavia, al di là delle reali intenzioni, il provvedimento di Caracalla ha realizzato effettivamente l'unificazione politica di tutti gli abitanti liberi dell'impero, introducendo per la prima volta sul piano del diritto positivo il diritto di uguaglianza di tutti gli uomini.

## LAVORI PREPARATORI

Il primo comma, nel testo approvato dalla I. Se, era del seguente tenore: «'Le norme del diritto delle genti, generalmente riconosciute, sono considerate parte integrante del diritto della Repubblica ».

L'on. Perassi, redattore della formulazione approvata, ribadì il concetto: « È, bene precisare la portata giuridica dell'articolo di cui si discute. Esso è inteso ad inserire nella Costituzione una norma che si può definire un dispositivo di adattamento automatico dell'ordinamento interno italiano al diritto internazionale... solo per quanto concerne le norme del diritto internazionale generale, essendosi ritenuto che convenga lasciare ad altri procedimenti l'adattamento del diritto italiano alle norme del diritto internazionale poste da convenzioni particolari».

L'on. Perassi osservò: « Quando si parla di norme generalmente riconosciute si vuole semplicemente indicare le norme la cui esistenza è generalmente ammessa. Si lascia assolutamente al di fuori della Costituzione ogni richiamo a questioni di ordine teorico sul fondamento della obbligatorietà delle norme internazionali».

## DOCUMENTI

### GIOVANNI XXIII – LETTERA ENCICLICA PACEM IN TERRIS - Roma, presso S. Pietro, 11 aprile 1963

“... In una convivenza ordinata e feconda va posto come fondamento il principio che ogni essere umano è persona cioè una natura dotata di intelligenza e di volontà libera; e quindi è soggetto di diritti e di doveri che scaturiscono immediatamente e simultaneamente dalla sua stessa natura: diritti e doveri che sono perciò universali, inviolabili, inalienabili.

... Ogni essere umano ha il diritto all'esistenza, all'integrità fisica, ai mezzi indispensabili e sufficienti per un dignitoso tenore di vita, specialmente per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario, l'abitazione, il riposo, le cure mediche, i servizi sociali necessari; ed ha quindi il diritto alla sicurezza in caso di malattia, di invalidità, di vedovanza, di vecchiaia, di disoccupazione, e in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà ... Ogni essere umano ha il diritto al rispetto della sua persona; alla buona reputazione; alla libertà nella ricerca del vero, nella manifestazione del pensiero e nella sua diffusione, nel coltivare l'arte, entro i limiti consentiti dall'ordine morale e dal bene comune; e ha il diritto all'obiettività nella informazione... Scaturisce pure dalla natura umana il diritto di partecipare ai beni della cultura, e quindi il diritto ad un'istruzione di base e ad una formazione tecnico-professionale adeguata al grado di sviluppo della propria comunità politica. Ci si deve adoperare perché sia soddisfatta l'esigenza di accedere ai gradi superiori dell'istruzione sulla base del merito ... Ognuno ha il diritto di onorare Dio secondo il dettame della retta coscienza; e quindi il diritto al culto di Dio privato e pubblico... Gli esseri umani hanno il diritto alla libertà nella scelta del proprio stato; e quindi il diritto di creare una famiglia, in parità di diritti e di doveri fra uomo e donna ... Agli esseri umani è inerente il diritto di libera iniziativa in campo economico e il diritto al lavoro ... A siffatti diritti è indissolubilmente congiunto il diritto a condizioni di lavoro non lesive della sanità fisica e del buon costume, e non intralcianti lo sviluppo integrale degli esseri umani in formazione; e, per quanto concerne le donne, il diritto a condizioni di lavoro conciliabili con le loro esigenze e con i loro doveri di spose e di madri ... Va inoltre e in modo speciale messo in rilievo il diritto ad una retribuzione del lavoro determinata secondo i criteri di giustizia, e quindi sufficiente, nelle proporzioni rispondenti alla ricchezza disponibile, a permettere al lavoratore ed alla sua famiglia, un tenore di vita conforme alla dignità umana... Torna opportuno ricordare che al diritto di proprietà privata è intrinsecamente inerente una funzione sociale ... Dalla intrinseca socialità degli esseri umani fluisce il diritto di riunione e di associazione ... Ogni essere umano ha il diritto alla libertà di movimento e di dimora nell'interno della comunità politica di cui è cittadino; ed ha pure il diritto, quando legittimi interessi lo consiglino, di immigrare in altre comunità politiche e stabilirsi in esse Per il fatto che si è cittadini di una determinata comunità politica, nulla perde di contenuto la propria appartenenza, in qualità di membri, alla stessa famiglia umana; e quindi l'appartenenza, in qualità di cittadini, alla comunità mondiale ... Dalla dignità della persona scaturisce il diritto di prender parte attiva alla vita pubblica e addurre un apporto personale all'attuazione del bene comune... Fondamentale diritto della persona è pure la tutela giuridica dei propri diritti: tutela efficace, imparziale, informata a criteri obiettivi di giustizia...”

# Pace

art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.



Guernica – 1937 – Pablo Picasso – Madrid, Museo Reina Sofia

## COMMENTO

La gran parte dei deputati alla Costituente aveva vissuto personalmente le due guerre mondiali ed il periodo intermedio, durante il quale si erano affermati il regime fascista in Italia e i totalitarismi in Europa e nel resto del mondo.

È naturale quindi che l'Assemblea Costituente esprimesse non solo il ripudio della guerra offensiva, ma anche la sincera aspirazione del popolo italiano alla pace, che può essere mantenuta soltanto attraverso la costituzione di organismi internazionali autorevoli, dotati di mezzi adeguati e di strutture, capaci di imporre a tutte le nazioni il rispetto dei trattati internazionali.

Il ricordo vivo dell'ingresso dell'Italia nella prima guerra mondiale per la scelta scellerata del Presidente del Consiglio Salandra e del ministro della Guerra Sonnino, contro il parere del re, e contro la volontà della maggioranza del Parlamento e della popolazione, che erano contrari alla guerra, indussero i padri costituenti a prevedere, nell' art. 78, una riserva assoluta di legge a favore del Parlamento per la deliberazione dello stato di guerra.

Nell'intenzione dei Padri Costituenti si ravvede già la scelta non solo della partecipazione a conferenze permanenti tra Stati, deputate a risolvere i conflitti internazionali e ad impedire le guerre, come l'ONU o il Consiglio d'Europa, ma anche alla costituzione di nuovi organismi politici sovranazionali, come l'Unione Europea, capaci di raccogliere in una sola famiglia le nazioni europee, e di costruire un autentico processo di pace.

Perché, come è stato detto, "la guerra è un evento e non uno stato di cose" e "la pace non si riduce a un'assenza di guerra, frutto dell'equilibrio sempre precario delle forze, e si costruisce giorno per giorno ...".

E se per costruire la pace è necessario promuovere a livello internazionale l'affermazione della democrazia, il riconoscimento delle libertà individuali, il superamento delle disuguaglianze economiche tra il "Nord e il Sud" del mondo e delle disuguaglianze sociali all'interno dei singoli Stati, a livello personale essa si ottiene soltanto attraverso una conversione dei cuori.

E per questo abbiamo il dovere di educare le nuove generazioni alla pace, spiegando alle nostre studentesse e ai nostri studenti che la pace è il compimento della giustizia e ricordando sempre a tutte le genti del mondo che "Nulla è perduto con la pace. Tutto può esserlo con la guerra".

## SCHEDA DELL'OPERA E RIFLESSIONI

Guernica è un dipinto di grandi dimensioni (349 x 776,5 cm), realizzato da Pablo Picasso inizialmente in onore del torero Joselito, perito in seguito alla sua ultima tragica corrida, e successivamente riadattato e rinominato a seguito della commissione da parte del governo repubblicano-comunista di un'opera pittorica che si riferisse enfaticamente al bombardamento aereo dell'omonima città basca durante la guerra civile spagnola.

Il quadro, destinato a decorare il padiglione spagnolo durante l'esposizione mondiale di Parigi del 1937, è tornato in Spagna soltanto nel 1981 ed è oggi esposto a Madrid nel Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Nel corridoio che si trova davanti alla sala del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, a New York, si trova un arazzo che lo riproduce.

Esso viene inquadrato in secondo piano ogni volta che i componenti del Consiglio escono a fare una dichiarazione per la stampa, ma negli anni in cui si discuteva di un'eventuale guerra "preventiva" in Iraq, i vertici ONU hanno ritenuto opportuno coprire l'arazzo con un drappo blu, provando evidentemente imbarazzo a farsi riprendere con alle spalle il quadro che è assunto a simbolo universale di denuncia dell'atrocità della guerra.

## LAVORI PREPARATORI

L'on. Bastianetto propose, la dove si parla di «limitazioni di sovranità necessarie», di dire: « alla unità dell'Europa e a un ordinamento che assicuri, ecc. ». Egli ritirò l'emendamento dopo che l'on. Ruini ebbe assicurato (A. C, pag. 2433): « L'aspirazione alla unità europea è un principio italianissimo; pensatori italiani hanno messo in luce che l'Europa è per noi una seconda patria. E parso però che, anche in questo momento storico, un ordinamento internazionale può e deve andare anche oltre i confini dell'Europa. Limitarsi a tali confini non è opportuno di fronte ad altri continenti, come l'America, che desiderano di partecipare alla organizzazione internazionale».

### BENEDETTO XV – Appello ai paesi belligeranti del 1 agosto 1917

“... alziamo nuovamente il grido di pace, e rinnoviamo un caldo appello a chi tiene in mano le sorti delle Nazioni ... Siamo animati dalla cara e soave speranza di vederle accettate, e di giungere quanto prima alla cessazione di questa lotta tremenda, la quale ogni giorno di più apparisce inutile strage...”

### PIO XII – Radiomessaggio ai governanti ed ai popoli nell'imminente pericolo della guerra – 24 agosto 1939

Nulla è perduto con la pace. Tutto può esserlo con la guerra. Ritornino gli uomini a comprendersi. Riprendano a trattare. Trattando con buona volontà e con rispetto dei reciproci diritti si accorgeranno che ai sinceri e fattivi negoziati non è mai precluso un onorevole successo.

### GIOVANNI. XXIII - LETTERA ENCICLICA PACEM IN TERRIS – 11 aprile 1963

62. È un obiettivo reclamato dalla ragione. È evidente, o almeno dovrebbe esserlo per tutti, che i rapporti fra le comunità politiche, come quelli fra i singoli esseri umani, vanno regolati non facendo ricorso alla forza delle armi, ma nella luce della ragione; e cioè nella verità, nella giustizia, nella solidarietà operante.

### PAOLO VI – LETTERA ENCICLICA POPULORUM PROGRESSIO – Roma, Città del Vaticano – 26 marzo 1967

76 ...Combattere la miseria e lottare contro l'ingiustizia, è promuovere, insieme con il miglioramento delle condizioni di vita, il progresso umano e spirituale di tutti, e dunque il bene comune dell'umanità. La pace non si riduce a un'assenza di guerra, frutto dell'equilibrio sempre precario delle forze. Essa si costruisce giorno per giorno, nel perseguimento d'un ordine voluto da Dio, che comporta una giustizia più perfetta tra gli uomini.

### GIOVANNI PAOLO I - Radiomessaggio «URBI ET ORBI» – Roma, Città del Vaticano – 27 agosto 1978

- vogliamo infine favorire tutte le iniziative lodevoli e buone che possano tutelare e incrementare la pace nel mondo turbato: chiamando alla collaborazione tutti i buoni, i giusti, gli onesti, i retti di cuore, per fare argine, all'interno delle nazioni, alla violenza cieca che solo distrugge e semina rovine e lutti, e, nella vita internazionale, per portare gli uomini alla mutua comprensione, alla congiunzione degli sforzi che favoriscano il progresso sociale, debellino la fame del corpo e l'ignoranza dello spirito, promuovano l'elevazione dei popoli meno dotati di beni di fortuna eppur ricchi di energie e di volontà.

### GIOVANNI PAOLO II – Riflessioni: LA PACE SI COSTRUISCE

"Aprite gli occhi a visioni di pace! Parlate un linguaggio di pace! Fate gesti di pace! Perché lo pratica della pace porta alla pace. La pace si rivela e si offre a coloro che realizzano, giorno dopo giorno, tutte quelle forme di pace di cui sono capaci.

### BENEDETTO XVI – Messaggio per la celebrazione della 18° Giornata Mondiale della Pace del 1 gennaio 2010 – Roma, Città del Vaticano – 8 dicembre 2009

14. Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato. ... Proteggere l'ambiente naturale per costruire un mondo di pace è, pertanto, dovere di ogni persona. Ecco una sfida urgente da affrontare con rinnovato e corale impegno; ecco una provvidenziale opportunità per consegnare alle nuove generazioni la prospettiva di un futuro migliore per tutti.

### FRANCESCO – Messaggio per la celebrazione della 47° Giornata Mondiale della Pace del 1 gennaio 2014 – Roma, Città del Vaticano – 8 dicembre 2013

Non possiamo però non constatare che gli accordi internazionali e le leggi nazionali, pur essendo necessari ed altamente auspicabili, non sono sufficienti da soli a porre l'umanità al riparo dal rischio dei conflitti armati. È necessaria una conversione dei cuori che permetta a ciascuno di riconoscere nell'altro un fratello di cui prendersi cura, con il quale lavorare insieme per costruire una vita in pienezza per tutti. È questo lo spirito che anima molte delle iniziative della società civile, incluse le organizzazioni religiose, in favore della pace.



# Patria

art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.



Il bacio – versione del 1861 – Francesco Hayez – Collezione privata

## COMMENTO

È attribuita a Massimo D'Azeglio, Primo Ministro del Regno di Sardegna dal 1849 al 1852, la celebre frase: «Abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani».

Sebbene il seme del sentimento nazionale iniziò a mettere radici subito dopo il congresso di Vienna (1815) ed abbia animato tutta l'epopea risorgimentale, non vi è dubbio che il pensiero del D'Azeglio contenga un essenziale nucleo di verità. Dopo la nascita del Regno d'Italia (1861) il sentimento nazionale non fece presa su un popolo costituito per lo più di contadini e braccianti non istruiti, capaci spesso di parlare soltanto il proprio dialetto.

Si deve a Francesco Saverio Nitti (Melfi, 19 luglio 1868 - Roma, 20 febbraio 1953) la prima lucida analisi delle cause che portarono al profondo divario tra Nord e Sud del Paese, dopo L'Unità d'Italia, imputabile ai governi dell'epoca che promossero lo sviluppo del Nord imponendo grandi sacrifici al Mezzogiorno, ridotto ad un "Feudo politico".

Ma è certo che già il D'Azeglio avvertiva il problema, il quale dinanzi al diffondersi del fenomeno del brigantaggio considerava: "A Napoli, noi abbiamo altresì cacciato il sovrano per stabilire un governo fondato sul consenso universale. Ma ci vogliono e sembra che ciò non basti, per contenere il Regno, sessanta battaglioni".

Mussolini dette una patria agli Italiani, ma la fondò su valori falsi e degradanti, e così il sentimento nazionale fu travolto, nel tragico epilogo del regime, a Piazzale Loreto, il 28 aprile del 1945.

Nel dopoguerra né l'universalismo cattolico, né l'internazionalismo marxista furono in grado di dare una patria agli Italiani, i quali usarono il tricolore soltanto per celebrare qualche vittoria nei campionati internazionali di calcio.

Travolti i partiti della prima Repubblica (1992), i quali ebbero almeno il merito di salvaguardare e consegnarci le istituzioni democratiche, nella seconda Repubblica abbiamo assistito ad un conflitto permanente tra poteri dello stato, ed al reciproco disconoscimento della legittimità democratica dei due schieramenti (destra e sinistra) in cui si è ricomposto lo scenario politico nazionale.

Così ci sembra di vivere ancora ai tempi dei Guelfi e dei Ghibellini.

Abbiamo però visto riapparire il tricolore nelle mani degli Italiani, prima timidamente, poi con più determinata convinzione, in occasione dei funerali di Stato dei 25 militari e civili italiani, morti a Nassyria il 12 novembre 2003, in conseguenza di un tragico attentato diretto contro la nostra missione di pace in Iraq, e nel corso di tutto l'anno 2011, in occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Di qui si può ripartire per dare, finalmente, una patria agli italiani, diffondendo tra le nuove generazioni l'amore e la condivisione dei principi che i Padri Costituenti hanno voluto a fondamento della nostra Costituzione.

### SCHEDA DELL'OPERA E RIFLESSIONI

Il bacio ambientato in epoca medievale e vagamente ispirato ad una precedente opera dello stesso autore che riprendeva il saluto di Romeo e Giulietta, raffigura in realtà il saluto alla sua amata di un patriota toscano che sta partendo per la guerra contro gli austriaci.

Naturalmente era vietato rappresentare scene di questo tipo, ma i patrioti ed artisti del tempo erano abituati ad elaborare forme espressive che attraverso il richiamo ad un patrimonio culturale comune del passato, riuscissero a propagandare i valori risorgimentali, prendendosi gioco dei controlli dell'autorità. Si pensi al Nabucco di Verdi o all'opera di Manzoni.


Il Bacio di Hayez, nelle sue quattro versioni, è subito diventato il modello di un'Italia, giovane, sensuale, sentimentale e ribelle, una ribellione che trae forza e ispirazione dall'amore, come nelle ultime lettere di Jacopo Ortis, dalle cui pagine emerge una netta coincidenza tra idea patriottica e sentimento privato.

Nella quarta versione, dipinta nel 1861, ove scompare ogni riferimento all'alleanza tra il Piemonte e la Francia, il bianco dell'abito della donna, il rosso della calzamaglia ed il verde del cappello e del risvolto del mantello simboleggiano il tricolore italiano.

### LAVORI PREPARATORI

L'onorevole Condorelli propose: "dopo la parola, dimensioni, aggiungere: recante nella banda centrale scudo con croce bianca in campo rosso sormontato da corona civica turrata".

L'on. Ruini precisò: "La Commissione si pronuncia intanto pel tricolore puro e schietto, semplice e nudo, quale fu alle origini e lo evocò e lo baciò, cinquant'anni fa, il Carducci; e così deve essere la bandiera dell'Italia repubblicana".



#### Italiani

Roma: Palazzo della civiltà del lavoro.

Il Palazzo della civiltà del lavoro, conosciuto anche come Palazzo della Civiltà italiana o Colosseo quadrato, progettato nel 1937 in stile neoclassico dagli architetti Giovanni Guerrini, Ernesto Lapadula, e Mario Romano, fu concepito, sotto l'egida del architetto Marcello Piacentini, per essere inserito nel moderno quartiere romano dell'EUR, in vista della Esposizione Universale del 1942, che avrebbe dovuto celebrare il ventesimo anniversario dell'avvento "dell'era fascista" e che invece non si tenne, travolta dalla tragedia della seconda guerra mondiale. La retorica di regime volle inscritta su ciascuna delle quattro facciate la celebre frase che avrebbe dovuto celebrare le virtù italiche:

UN POPOLO DI POETI DI ARTISTI DI EROI  
DI SANTI DI PENSATORI DI SCIENZIATI  
DI NAVIGATORI DI TRASMIGRATORI

Respinta ogni compromissione con i degradanti ideali del fascismo e condannata ogni forma di totalitarismo, resta il fatto che ogni società civile libera e democratica, pluralista e aperta all'accoglienza, deve saper trovare in se stessa i valori su cui fondare la propria identità: Dante e Petrarca, Giotto e Cimabue, Michelangelo e Raffaello, Colombo e Vespucci, Marco Polo e Matteo Ricci, Leonardo e Galileo, Leopardi e Manzoni, Verdi e Puccini, Fermi e Marconi, Rita Levi Montalcini e Fabiola Giannotti, Caterina da Siena e Maria Montessori, Benedetto da Norcia e Francesco d'Assisi;

Dodici magnifiche coppie di italiane e italiani da cui è sempre possibile iniziare una splendida ripartenza.

Diapositiva n. 1 Classe I Mod. 3 U.D. 4 I Principi fondamentali

Diapositiva n. 2 - Prefazione

Diapositiva n. 3 - I Principi fondamentali: testo

Diapositiva n. 4 - I Principi fondamentali: sintesi

Diapositiva n. 5 - art. 1 democrazia

Diapositiva n. 6 - art. 1 approfondimento

Diapositiva n. 7- art. 2 libertà

Diapositiva n. 8- art. 2 approfondimento

Diapositiva n. 9- art. 3 uguaglianza

Diapositiva n. 10- art. 3 approfondimento



Diapositiva n. 11 - art. 4 lavoro

Diapositiva n. 12 - art. 4 approfondimento

Diapositiva n. 13 - art. 5 autonomia

Diapositiva n. 14 - art. 5 approfondimento

Diapositiva n. 15 - art. 6 minoranze linguistiche

Diapositiva n. 16 - art. 6 approfondimento

Diapositiva n. 17 - art. 7 laicità

Diapositiva n. 18 - art. 7 approfondimento

Diapositiva n. 19 - art. 8 libertà religiosa

Diapositiva n. 20 - art. 8 approfondimento

Diapositiva n. 21 - art. 9 cultura e paesaggio

Diapositiva n. 22 - art. 9 approfondimento

Diapositiva n. 23 - art. 10 internazionalismo

Diapositiva n. 24 - art. 10 approfondimento

Diapositiva n. 25 - art. 11 pace

Diapositiva n. 26 - art. 11 approfondimento

Diapositiva n. 27 - art. 12 patria

Diapositiva n. 28 - art. 12 approfondimento

Diapositiva n. 29 - indice 1

Diapositiva n. 30 - indice 2

Diapositiva n. 31 - indice 3